



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA SOLARE FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE SU IMMOBILI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

INDICE

PREMESSA

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 2	ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO (Soggetto realizzatore)
ART. 3	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
ART. 4	MODALITA' DI ESECUZIONE
ART. 5	DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 6	COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 7	REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
ART. 8	AUTORIZZAZIONI NECESSARIE
ART. 9	CONSEGNA DELLE AREE PER INIZIO LAVORI
ART. 10	INIZIO DEI LAVORI
ART. 11	ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 12	CONSEGNA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ART. 13	ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA
ART. 14	DURATA MASSIMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ART. 15	PROROGA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DEI LAVORI
ART. 16	VARIANTI NECESSARIE AI LAVORI
ART. 17	PAGAMENTO DELLE VARIANTI
ART. 18	ACCERTAMENTO IN CORSO D'OPERA E DURANTE LA LOCAZIONE
ART. 19	VIZI DELLE OPERE
ART. 20	ACCERTAMENTO DEFINITIVO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE
ART. 21	PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
ART. 22	CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ALLEGATO I

STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SITI COMUNALI

ALLEGATO II

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

PREMESSA

Il presente Disciplinare è relativo all'affidamento di lavori e servizi consistenti nella - Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico da realizzare su nove immobili pubblici di proprietà comunale attraverso il contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'Art.160-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. L'intervento è finalizzato a produrre, in maniera eco-compatibile e rinnovabile, un quantitativo di energia elettrica superiore al fabbisogno energetico annuo di ciascun immobile sul quale verranno installati i menzionati impianti in regime contrattuale, per parte, di scambio sul posto e per altra parte, di autoconsumo e vendita. A tal fine l'energia elettrica così prodotta dovrà essere immessa nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007 (Decreto Bersani, "Conto Energia"). **Nel seguito sono elencate le principali condizioni e prescrizioni che dovranno confluire nel *Disciplinare tecnico e prestazionale* che sarà redatto da ciascun concorrente in quanto facente parte del progetto definitivo da presentare in sede di offerta. Esse sono indicative e di rilevante importanza ai fini della presentazione dell'offerta in quanto incidenti in maniera sensibile sulle condizioni generali dell'appalto.**

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo o scambio sul posto - previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione da realizzarsi su lastrici solari di immobili di proprietà del Comune, come specificato nello studio di fattibilità e progetto preliminare approvato, di seguito elencati, mediante locazione finanziaria ai sensi dell'art. 160 bis D.L.vo 163/2006.

Gli immobili da impegnare sono di seguito elencati:

	EDIFICIO	TIPOLOGIA LASTRICO SOLARE	STIMA ANNUA CONSUMI (kwh)	POTENZA IMPIANTO (KWp)	SUPERFICIE UTILE (mq)
1	PALAZZETTO DELLO SPORT	TEGOLI IN C.A.P.	35000	20	2247
2	STADIO COMUNALE S. SABINO	INCLINATO	10000	20	1082
3	PRETURA	PIANO	38000	14	261
4	SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO	PIANO	40500	20	1290
				20	
5	SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO	PIANO	27000	20	1155
6	PALESTRA - SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO	PIANO	12000	9	370
7	SCUOLA MATERNA DELL'ANDRO	PIANO	11000	9	369
8	SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II	PIANO	32933	20	1410
				20	
9	SCUOLA ELEMENTARE ENZO DE MURO LOMANTO	PIANO	81000	20	1041

L'impianto è stato dimensionato sulla base delle superfici disponibili per far fronte ai consumi energetici medi annui degli immobili summenzionati, così come desunto dall'allegato *Studio di Fattibilità Economico Finanziario per la Realizzazione di Impianti Fotovoltaici su Siti Comunali e Progetto preliminare* e per la produzione di energia elettrica.

Gli impianti fotovoltaici realizzati dovranno produrre, in conformità con quanto previsto dal progetto preliminare, energia per complessivi 192KWp organizzati per impianti collocati sui lastrici indicati.

L'appalto è riservato esclusivamente a raggruppamenti ATI costituiti o costituendi.

L'opera verrà realizzata dalle imprese costruttrici (Soggetto realizzatore) dell'ATI aggiudicataria. Il corrispettivo per la realizzazione dell'opera verrà corrisposto direttamente dalla Società di leasing, mandante dell'ATI aggiudicataria, alla quale il Soggetto realizzatore fatturerà direttamente secondo gli accordi interni alla stessa ATI.

Il Soggetto realizzatore non pretenderà alcun compenso dal soggetto aggiudicatore (Stazione Appaltante) per la realizzazione dei lavori.

La stazione appaltante, sulla base di un mandato con rappresentanza gratuito ricevuto dalla società di leasing, stipulerà il contratto di appalto con il soggetto realizzatore mandatario dell'ATI aggiudicataria, curandone il controllo e la gestione.

Il contratto di leasing verrà stipulato tra il soggetto aggiudicatore e la società di leasing.

ART. 2 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO (Soggetto realizzatore)

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del Soggetto realizzatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal R.U.P., dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le eventuali opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- q) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- r) La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici, per tutta la durata del contratto di leasing. (N.B. Sarà a cura e spese del Soggetto realizzatore, secondo tempi, modalità e costi risultanti dal progetto/offerta cui è stata aggiudicata la gara. L'Amministrazione si riserva, comunque, la insindacabile facoltà di non affidare tale servizio di manutenzione qualora lo ritenesse troppo oneroso o non congruo in relazione ai correnti prezzi di mercati, procedendo - in tal caso - con separato affidamento ex lege della sola manutenzione).

Tutti i lavori per la posa in opera ed il montaggio degli impianti, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sono a carico del Soggetto realizzatore. I materiali componenti i singoli prodotti oggetto della presente locazione finanziaria dovranno corrispondere per quantità, qualità, dimensione, forma e caratteristiche a quanto descritto nel progetto definitivo presentato in sede di gara ed essere in regola con tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, conformità e quant'altro occorrente per darli perfettamente montati e disposti secondo indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

E' inteso che l'Amministrazione Comunale dovrà ritenersi indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualsiasi molestia giudiziaria dovesse derivare dall'esecuzione delle opere.

Il Soggetto realizzatore dovrà presentare, al termine dei lavori e a proprie cura e spese, tutte le certificazioni necessarie al collaudo provvisorio degli impianti, al collaudo finale di tutti gli impianti fotovoltaici realizzati, all'allacciamento alla rete ENEL, compresa la documentazione necessaria per il riconoscimento degli incentivi al GSE.

ART. 3 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il progetto definitivo da presentare con l'offerta in sede di gara comprenderà tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999), compreso eventuali integrazioni ritenute necessarie dal responsabile del procedimento.

In particolare nel progetto definitivo dovranno essere esplicitate le seguenti informazioni:

- marca e modello dei moduli fotovoltaici e dei gruppi di conversione;
- caratteristiche tecniche e dati di prestazione dei prodotti offerti, certificati da documentazione ufficiale delle case produttrici (caratteristiche fisiche, efficienza e curve delle caratteristiche elettriche dei moduli in condizioni ad STC e al variare delle condizioni di temperatura ed irraggiamento; caratteristiche elettriche e curve di rendimento dei gruppi di conversione al variare delle condizioni di funzionamento, e di tutta la componentistica elettrica ed elettronica);
- verifica dei requisiti di accoppiamento elettrico tra gruppi di conversione e generatore fotovoltaico tale da garantire la massima efficienza dell'impianto;
- numero e caratteristiche delle stringhe, dei sottocampi e dell'intero impianto (numero dei moduli, numero dei gruppi di conversione, potenza nominale, tensione al punto di massima potenza, corrente al punto di massima potenza, tensione a vuoto, corrente di cortocircuito);
- caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche delle strutture di sostegno (soluzione di ancoraggio proposta per la conservazione e la manutenzione del manto impermeabilizzante; ingombro; qualità dei materiali con riferimento a:
- peso, capacità di resistere agli agenti atmosferici etc; orientamento dei moduli; etc.;
- valore della potenza totale di ciascun impianto.

Dovranno, inoltre, essere allegati al progetto definitivo:

- Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi;
- Dichiarazione di fattibilità tecnica dell'intervento, completo di valutazione statica in relazione a ciascuna singola struttura ospitante e all'impianto fotovoltaico ivi previsto, asseverata da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione;

Per quanto sopra il progetto definitivo, il piano di manutenzione, gli ulteriori elementi richiesti e la propria offerta economico-temporale, al ribasso, secondo quanto dettagliatamente previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara, saranno valutati sulla base dei criteri e parametri fissati.

L'affidamento dell'appalto avverrà a favore della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006 determinata dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 84 del d.lgs 163/2006.

I progetti saranno valutati sulla base dei suindicati elementi di valutazione e relativi pesi ponderali associati secondo le modalità e attribuzioni dettagliatamente specificate nel Disciplinare di gara.

La presentazione di proposte non vincola l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia che si riserva di non accettarle qualora le ritenesse non fattibili dal punto di vista tecnico o economico, o non più rispondenti al pubblico interesse, anche in caso di diverse motivazioni e condizioni sopravvenute dopo l'approvazione del bando e la pubblicazione dell'avviso pubblico, ovvero che si riserva di realizzare diversamente gli interventi proposti. In tale ipotesi non sarà riconosciuto alcun risarcimento economico ai partecipanti a qualsiasi titolo preteso.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Soggetto realizzatore dovrà provvedere a:

1. redigere il progetto esecutivo delle opere, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale prima dell'avvio dei lavori;
2. apportare al progetto di cui al punto precedente, tutte le variazioni e/o prescrizioni che l'Amministrazione Comunale, utilizzatore finale, dovesse indicare o emanare in sede di approvazione del progetto medesimo, per adeguarlo alle proprie esigenze operative e normative;
3. eseguire, a propria cura e spese, i lavori previsti nel progetto e a darli ultimati entro il termine proposto in sede di presentazione dell'offerta;
4. produrre e consegnare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, le seguenti certificazioni, nel numero di esemplari originali che saranno indicati dal Responsabile del Procedimento:
 - dichiarazione di conformità degli impianti fotovoltaici oggetto di installazione
 - dichiarazione della corretta posa in opera degli impianti stessi
 - manuali d'uso e manutenzione di tutti gli impianti installati.
 - tutte le certificazioni necessarie al collaudo provvisorio degli impianti, al collaudo finale di tutti gli impianti fotovoltaici realizzati, all'allacciamento alla rete ENEL, compresa la documentazione necessaria per il riconoscimento degli incentivi al GSE.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante qualora la facoltà di avvalersene sia stata dichiarata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all'importo dei lavori loro affidati.

Oltre a tutti gli oneri derivanti dal presente Disciplinare e dal Capitolato Generale – Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 19/04/2000 - sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le opere provvisoriale e precauzionali, dovendo lo stesso adottare, a sue spese, tutte le precauzioni che l'arte suggerisce ad evitare danni a cose ed a persone.

Il Soggetto realizzatore dovrà pertanto far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle Leggi e Regolamenti ed inoltre dovrà attenersi a tutte le norme del CEI, dell'ENPI e dell'UNEL ed a tutte le altre norme di sicurezza in vigore.

Resta pertanto espressamente stabilito che il Soggetto realizzatore si obbliga nel modo più assoluto ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità civile verso gli operai e verso chiunque altro, per infortuni e danni che potessero avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, per cui al Soggetto realizzatore rimarrà sempre ed unicamente il completo risarcimento, senza diritto a compenso di sorta.

A norma degli Artt. 15, 16 e 17 del menzionato Capitolato Generale d'Appalto, i materiali da impiegarsi nella realizzazione del segnalamento dovranno essere tutti della migliore qualità, corrispondenti allo scopo a cui dovranno essere destinati e come tali riconosciuti dal Responsabile Unico del Procedimento, che ha facoltà di ordinare l'immediato allontanamento o distruzione, a spese del Soggetto realizzatore, di quelli non riconosciuti idonei.

ART. 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Sono da intendersi compresi nei suddetti lavori e pertanto a totale carico del Soggetto realizzatore i seguenti ulteriori oneri:

- α) trasporto, scarico, deposito sino al montaggio, movimentazione e montaggio nelle 9 (nove) strutture comunali ospitanti, assemblaggio, cablaggio e fornitura, utilizzo di minuterie, prove di corretto funzionamento, collaudi e fornitura di certificazioni;
- β) rispetto di tutti gli obblighi ad essa competenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sui luoghi di lavori ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- χ) redazione dei Piani Operativi di Sicurezza per ciascuna delle Ditte operatrici coinvolte, preventivamente autorizzate, con relativa comunicazione agli enti preposti al controllo;
- δ) eventuali ulteriori campionature che la Stazione Appaltante riterrà opportuno richiedere per la maggior conoscenza e verifica di quanto oggetto del presente appalto;

- ε) utilizzo di sistemi di ancoraggio e fissaggio degli impianti compatibili con le strutture comunali ospitanti;
- ϕ) impiego di trabattelli e/o ponteggi, protezioni e attrezzature a norma;
- γ) riconsegna dei lastrici solari puliti ad installazione effettuata;
- η) raccolta e corretto smaltimento di tutti i residui di installazione, con dimostrazione di avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate;
- ι) allacciamenti elettrici ai pubblici esercizi occorrenti per il corretto funzionamento degli impianti;
- ϕ) opere strutturali accessorie al fine di garantire l'accesso ai lastrici solari degli edifici sprovvisti così come desunto dallo dall'allegato *Studio di Fattibilità Economico Finanziario per la Realizzazione di Impianti Fotovoltaici su Siti Comunali e Progetto preliminare*.

1. Non è previsto il pagamento di rate di acconto (S.A.L.). Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente disciplinare.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

Al Soggetto realizzatore spetta l'onere delle seguenti coperture assicurative:

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

POLIZZA C.A.R.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale,

il Soggetto realizzatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.512.494,90 , di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 812.494,90,

partita 2) per le opere preesistenti: euro 450.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 250.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

POLIZZA PROGETTISTI

Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'[articolo 132, comma 1, lettera e](#)), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

POLIZZE GESTIONE

Il Soggetto realizzatore, a far data dal certificato di collaudo, e nella ipotesi di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della locazione finanziaria, dovrà:

- a. prestare una polizza “all risks”, della medesima durata del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti causati all'impianto complessivamente considerato da qualsiasi evento, anche atmosferico, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente salvo quanto stabilito dalle esclusioni di regola previste dalle polizze in commercio (fenomeno elettrico, effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, furto o rapina, danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili dell'Amministrazione Comunale o alle cose di terzi, interruzione o diminuzione sensibile della produzione di energia a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto assicurato) tenendo presente che il massimale minimo dovrà essere pari al valore dell'impianto danneggiato sul singolo edificio con clausola di vincolo per la partita incendio a favore dell'Amministrazione ed estesa anche alle utilizzazioni da parte del Comune;
- b. stipulare polizza assicurativa (responsabilità civile verso i terzi) a copertura di eventuali danni durante l'esercizio dell'attività di gestione degli impianti, a cose o persone, con un massimale minimo di euro 2.500.000,00 con il limite minimo di euro 500.000,00 per singola persona o cosa, e di quanto è necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Per tale assicurazione l'Ente deve essere considerato in qualità terzo.

ART. 7 – REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La redazione del progetto esecutivo è una prestazione tecnica facente parte del servizio aggiudicato e viene sviluppata sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Il progettista dovrà essere soggetto qualificato a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare.

In seguito alla stipulazione del contratto, il Soggetto realizzatore darà immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà disporre, con apposito Ordine di Servizio, che il Soggetto realizzatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre che il Soggetto realizzatore provveda all'effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi per il Soggetto realizzatore in quanto gli stessi risultano compensati nel corrispettivo delle spese tecniche per progettazione esecutiva, nella misura prevista nel Quadro Economico allegato al presente Disciplinare e applicando il ribasso offerto.

Il Soggetto realizzatore si impegna al rispetto totale, nella fase della progettazione esecutiva di propria competenza, del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n. 554/1999 ed in particolare dai commi 3 e 4 dell'art. 140, tenendo conto di tutte le normative tecniche vigenti.

Il progetto esecutivo dovrà comprendere gli elaborati previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 554/1999, salvo eventuali integrazioni ritenute necessarie dal Responsabile del Procedimento, e precisamente (artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 del D.P.R. n. 554/1999):

- a. relazione generale;
- b. relazioni specialistiche;

- c. elaborati grafici esecutivi comprensivi, oltre agli architettonici, anche di quelli strutturali, impiantistici, con chiara elencazione ed individuazione delle varianti integrative e migliorative offerte in sede di gara e/o concordate con il Responsabile del Procedimento;
- d. calcoli e verifiche delle strutture e degli impianti comprensivi delle verifiche in relazione a ciascuna singola struttura ospitante e all'impianto fotovoltaico ivi previsto, redatti da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione;
- e. piano di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'opera e delle sue parti (quale parte del Piano di Gestione già presentato in sede di gara unitamente al progetto definitivo nonché già valutato ai fini dell'aggiudicazione con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- f. cronoprogramma;

Le prestazioni a carico del Soggetto realizzatore comprendono inoltre:

- g. elaborazione dei Piani Operativi dei cantieri, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisori;
- h. elaborazione di un Piano Operativo della viabilità di accesso ai cantieri con particolare riferimento al traffico locale, ai cantieri presenti nella zona e alla tutela delle persone e dell'ambiente;
- i. redazione di Piano Operativo di Sicurezza per ciascuna impresa esecutrice per ciascun cantiere previsto.

Con riferimento all'Art. 25 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999, le eventuali proposte di modifica del progetto definitivo dovranno essere discusse e verificate in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi di una commissione formata da tecnici della Stazione Appaltante e dei progettisti del progetto definitivo secondo la seguente procedura:

- discussione preliminare alla redazione del progetto esecutivo (verranno discusse tutte le modifiche proposte);
- verifiche in progress;
- approvazione finale delle modifiche proposte.

Solo con l'approvazione finale il Soggetto realizzatore potrà riportare tali modifiche nel progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste dal progetto definitivo, salvo quanto stabilito nei punti successivi:

- eventuali proposte progettuali migliorative, purché nel totale rispetto dei requisiti del progetto definitivo, sottoposte in sede di redazione del progetto esecutivo, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio di accettarle o meno, senza che per ciò Soggetto realizzatore possa avanzare alcuna rivalsa o pretesa. In particolare le eventuali proposte dovranno essere orientate a conseguire benefici negli aspetti tecnologici;
- nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Soggetto realizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, indicando analiticamente le cause e le ragioni per le quali ritiene che sussistano le predette ipotesi, nonché una stima delle variazioni da apportare attraverso il progetto esecutivo. Le variazioni saranno stimate in base ai prezzi contrattuali e se del caso a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Con la medesima comunicazione il Soggetto realizzatore chiede l'autorizzazione a procedere alla redazione delle varianti ad opera del medesimo professionista autorizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva;
- la Stazione Appaltante procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti su cui si basa la necessità di procedere alle varianti e, se del caso concede l'autorizzazione all'esecuzione;
- tutti gli oneri di progettazione per la redazione di varianti di cui al precedente punto, sono da considerarsi integralmente comprese nell'importo di aggiudicazione, pertanto risultano a totale ed esclusivo carico del Soggetto realizzatore;
- fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, il Soggetto realizzatore è tenuto ad introdurre nel progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla Stazione Appaltante che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, sopravvenute in fase di validazione del progetto stesso senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi;
- sono parimenti integralmente compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari Enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni o autorizzazioni di competenza;

- eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del progetto esecutivo dell'opera, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., danno diritto alla Stazione Appaltante di richiedere, senza costi ed oneri aggiuntivi, la correzione delle omissioni e degli errori commessi, a spese del Soggetto realizzatore o, alternativamente, la risoluzione del contratto, salvo sempre il risarcimento del danno;
- non sono compresi nel corrispettivo eventuali modifiche da apportare al progetto esecutivo conseguenti a variazioni della programmazione della Stazione Appaltante.

Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è pari a **60 (sessanta)** giorni naturali consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto.

Qualora gli elaborati progettuali esecutivi pervengano oltre i termini su indicati, nell'arco temporale dei 100 giorni naturali consecutivi e successivi alla scadenza, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari allo 0,1% (1 euro ogni mille) dell'importo presunto delle opere sino ad un massimo del 10%, da trattarsi sulla prima rata di canone leasing mensile da corrispondere alla consegna degli impianti e sulle rate successive sino alla decorrenza della detta penale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento del maggiore danno causato.

Se la consegna del progetto esecutivo dovesse, per esclusiva colpa del soggetto realizzatore, ritardare di un periodo eccedente la scadenza stabilita di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno.

Il progetto esecutivo, così come sopra dettagliato, dovrà essere trasmesso in copia cartacea, oltrechè su supporto informatico, nel numero di copie richiesto.

Qualora non sussistano le condizioni per l'approvazione del progetto esecutivo per carenze progettuali imputabili al Soggetto realizzatore, lo stesso dovrà porvi rimedio senza che ciò possa costituire proroga dei termini contrattuali di consegna dell'opera, obbligandosi il Soggetto realizzatore al conseguente e coerente aggiornamento del cronoprogramma dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga non meritevole di approvazione il progetto esecutivo, per gravi errori formali, strutturali o normativi, il contratto si risolve di diritto per inadempimento del Soggetto realizzatore che sarà tenuto al risarcimento del danno.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 140, commi 6 e 7 del D.P.R. n. 554/1999, in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, dovuta a cause diverse rispetto a quelle sopra descritte, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.

La riprogettazione dei lavori, che si rendesse necessaria in corso di esecuzione dei medesimi, per cause imputabili al progettista del progetto esecutivo, si intende posta totalmente a carico del Soggetto realizzatore, senza costi ed oneri aggiuntivi diretti od indiretti per la Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra stabilito, per le responsabilità dei professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo, si richiamano le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

Il Soggetto realizzatore dovrà ottenere e fornire al momento della consegna del bene tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici previsti.

A tal fine, la Stazione Appaltante si impegna a prestare ogni collaborazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per l'approvazione del progetto esecutivo.

ART. 9 – CONSEGNA DELLE AREE PER INIZIO LAVORI

La consegna di ciascuna area nella quale dovranno essere eseguiti i lavori per la costruzione degli impianti sarà effettuata dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli stessi.

All'atto della consegna verrà redatto verbale di presa in consegna e inizio lavori. E' ammessa la consegna frazionata delle aree.

La consegna dell'area potrà essere effettuata prima dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere, solo in caso debbano effettuarsi operazioni e accertamenti preliminari all'inizio dei lavori.

ART. 10 – INIZIO DEI LAVORI

Il Soggetto realizzatore dovrà dare inizio concreto ai lavori non oltre **30 (trenta) giorni** dalla consegna delle aree.

ART. 11 – ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell'acceptare l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione degli impianti il Soggetto realizzatore dovrà riconoscere nel contratto:

1. di avere conoscenza delle opere da eseguire o da far eseguire, di aver attentamente valutato lo studio di fattibilità e progetto preliminare posto a base di gara, nonché le successive fasi progettuali a cura dello stesso Aggiudicatario, con particolare attenzione agli elaborati grafici, ritenendo tutte le opere in essi descritte realizzabili a regola d'arte anche nei particolari minimi di finitura e di aver visitato gli edifici comunali interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, delle discariche autorizzate in loco, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta;
2. di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, anche in relazione ai tempi previsti per la durata dei lavori;
3. di essere perfettamente a conoscenza del termine per l'esecuzione dei lavori e per la consegna degli impianti, chiavi in mano, alla Stazione Appaltante, indicando nella sua offerta un programma dei lavori scadenza nel tempo;
4. di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, correlati ai contratti collettivi nazionali e locali, generali e particolari, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

ART. 12 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il Soggetto realizzatore si impegna ad effettuare la consegna alla Stazione Appaltante degli impianti ultimati in tutte le loro parti e dati funzionanti all'uso entro e non oltre il numero di giorni naturali e consecutivi indicati in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

ART. 13 – ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento:

- verificherà il regolare andamento di esecuzione delle opere in relazione al programma esecutivo dei lavori e ai tempi indicati in offerta;
- verificherà l'eventuale sussistenza di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto al progetto definitivo di gara;
- verificherà la consistenza dei materiali – apparecchiature - componenti installati con quanto dichiarato nel progetto definitivo, previa produzione, da parte della ditta esecutrice, delle certificazioni indicate nello stesso. La verifica dei materiali – apparecchiature - componenti non ha significato di accettazione degli stessi, che saranno valutati in fase di collaudo;
- verificherà la produzione delle istanze, le pratiche o le autorizzazioni di Legge previste;
- segnalerà le cause che possano eventualmente influire negativamente sulla qualità e resa dei lavori;
- assisterà alle prove di collaudo di Legge.

Le osservazioni della Stazione Appaltante, di volta in volta, saranno inviate in forma scritta al Soggetto realizzatore.

Ciascun impianto sarà preso in consegna ed in uso e quindi accettato dalla Stazione Appaltante solo dopo espletate tutte le modalità di collaudo positive previste dalla Legge.

ART. 14 – DURATA MASSIMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

I lavori per la realizzazione degli impianti fotovoltaici dovranno essere ultimati nel termine indicato in sede di gara dal Soggetto realizzatore, quale componente da valutarsi nell'ambito del criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il predetto termine non potrà comunque superare un arco temporale di **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 15 – PROROGA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DEI LAVORI

Qualora i lavori debbano essere sospesi per causa di forza maggiore o per avverse condizioni climatiche imprevedibili rispetto al dato statistico medio, o per il verificarsi di situazioni, non prevedibili al momento della conclusione del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante al progetto; o di altre circostanze speciali non imputabili al Soggetto realizzatore che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, il termine di consegna dell'impianto/i alla stazione appaltante previsto al precedente Articolo sarà prorogato per tanti giorni quanti saranno quelli: di sospensione, senza che Soggetto realizzatore possa richiedere qualsiasi tipo di risarcimento.

Il termine di cui all'Art.14 sarà inoltre automaticamente prolungato del tempo necessario ad eseguire eventuali varianti necessarie.

In tutte le ipotesi in cui si verificano situazioni che impediscano al Soggetto realizzatore il rispetto del termine di cui all'Art. 14, il Soggetto realizzatore deve darne comunicazione alla Stazione Appaltante, indicando le cause di impedimento al rispetto del termine e il periodo presunto di prolungamento dei lavori.

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, la Stazione Appaltante deve comunicare al Soggetto realizzatore la propria posizione in ordine alla causa che ha determinato il prolungamento del termine e il chiesto periodo di proroga.

Resta inteso che in caso di legittima proroga dei termini al Soggetto realizzatore non spetterà alcun compenso e/o indennizzo per la maggior durata dei lavori, rispondendo la Stazione Appaltante solo per quelle sospensioni dipendenti da fatti ad essa imputabili e di durata superiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.

La maggiore durata dei lavori non darà diritto al Soggetto realizzatore di chiedere lo scioglimento del contratto di leasing.

Il Soggetto realizzatore, qualsiasi sia la causa di sospensione dei lavori, non avrà diritto ad alcuna somma.

ART. 16 – VARIANTI NECESSARIE AI LAVORI

Qualora la Stazione Appaltante, riscontrasse la necessità di apportare delle varianti, nei casi ed alle condizioni riportate al precedente articolo del presente Disciplinare, questa le comunicherà per iscritto al Soggetto realizzatore che provvederà ad eseguirle o a farle eseguire dalla ditta esecutrice in un termine congruo da determinarsi in contraddittorio.

Nell'ipotesi in cui le variazioni da apportare, di cui al precedente comma, determinino un aggravio di costi nella esecuzione delle opere, il Soggetto realizzatore e la Stazione Appaltante concorderanno l'incremento del canone di leasing conseguente all'incremento del costo delle opere.

ART. 17 – PAGAMENTO DELLE VARIANTI

In nessun caso e per nessun titolo, la Stazione Appaltante corrisponderà, sino al termine di cui al precedente articolo, alcuna somma al Soggetto realizzatore per i maggiori oneri dalla stessa sopportati a seguito delle variazioni apportate alle opere ai sensi del precedente articolo.

ART. 18 – ACCERTAMENTO IN CORSO D'OPERA E DURANTE LA LOCAZIONE

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche periodiche dell'andamento dei lavori.

Di tale accertamento verrà redatto un verbale in duplice copia, una per il Soggetto realizzatore, una per la Stazione Appaltante, che sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dell'Appaltatore.

Il predetto verbale ha solamente la funzione di certificare l'intervenuta esecuzione delle opere in esso descritte, la loro consistenza e di riportare le osservazioni delle parti circa la sussistenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità apparenti e ritardi nell'esecuzione dell'opera rispetto ai tempi programmati.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il RUP provvederà a disporre almeno una ricognizione di ciascuna struttura comunale oggetto di locazione allo scopo di verificare lo stato ed il rispetto delle norme contrattuali, il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché la qualità del servizio erogato.

All'esito del detto sopralluogo verrà redatto apposito processo verbale in contraddittorio.

Impedire o intralciare tali accessi equivale a grave inadempimento contrattuale.

ART. 19 – VIZI DELLE OPERE

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere, anche in sede degli accertamenti in corso d'opera di cui al precedente articolo, il Responsabile del Procedimento rilevasse vizi o difformità delle stesse, potrà invitare, per iscritto, Soggetto realizzatore ad eliminare i rilevati vizi e difformità.

Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, i vizi e le difformità individuate non saranno sanate, esse costituiranno elementi di riduzione del prezzo complessivo da valutarsi nei termini indicati al successivo articolo, quale decremento del canone di leasing.

Qualora vizi e difformità rivestano caratteri tali da pregiudicare le opere stesse, o parti di esse, o la loro funzionalità, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.

Qualora il Soggetto realizzatore ritenesse infondati i rilievi mossi dalla Stazione Appaltante, fermo restando il suo obbligo alla loro eliminazione, dovrà esplicitare la sua riserva contestualmente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo riportandola per iscritto, in modo da poterla fare valere al termine dei lavori nei termini indicati all'Art.14.

ART. 20 – ACCERTAMENTO DEFINITIVO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE

Il Soggetto realizzatore comunicherà l'ultimazione dell'esecuzione delle opere alla Stazione Appaltante, la quale dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della predetta comunicazione presso il Protocollo Comunale, ad iniziare le operazioni di accertamento finale e di collaudo delle opere.

Il Soggetto realizzatore, al fine di procedere al collaudo di ciascun impianto, dovrà produrre:

- a. certificato di rispondenza alle norme CEI dell'impianto elettrico, ai sensi delle Leggi vigenti, da parte di un professionista abilitato (che non siano D.LL., progettisti e collaudatori dell'opera), con prove dirette di intervento su tutte le apparecchiature elettriche;
- b. certificato di collaudo, da parte di un professionista abilitato (che non siano D.LL., progettisti e collaudatori dell'opera) contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse e scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007 (il cosiddetto Decreto Bersani, "Conto Energia").
- c. il collaudo tecnico-amministrativo;

La Stazione Appaltante, a mezzo dei collaudatori incaricati, dovrà quindi procedere a verificare che tutte le opere siano state realizzate a regola d'arte e in conformità a quanto stabilito dal presente Disciplinare, agli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara, definitivo ed esecutivo, alle eventuali varianti ed, in ogni caso, alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, tenendo presenti le contestazioni sollevate in corso d'opera dalla Stazione Appaltante esplicitate per iscritto sui verbali di verifica dal Soggetto realizzatore;

Qualora per la presenza di vizi o difetti esecutivi rilevanti, l'opera non risultasse collaudabile se non dopo l'esecuzione di interventi di riparazione e/o completamento, la Stazione Appaltante inviterà il Soggetto realizzatore alla loro eliminazione in un congruo lasso di tempo, trascorso inutilmente il quale, essa potrà risolvere il contratto.

Le valutazioni dei collaudatori costituiranno la base contabile per la determinazione del canone di leasing, salva la facoltà delle parti di fare valere le loro diverse pretese nei termini di legge.

La definitiva collaudazione e accettazione degli impianti avverrà con la relativa emissione del certificato di collaudo definitivo e, previa produzione delle certificazioni - attestazioni sopra richieste e quelle previste dalla Legge, dal presente Disciplinare e dagli atti di gara;

ART. 21 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella consegna di uno o più impianti, rispetto al termine indicato nel precedente Articolo 14, verrà applicata a carico del Soggetto realizzatore una penale pecuniaria giornaliera pari allo 0,1% (1 euro ogni mille) sino ad un massimo del 10% dell'importo presunto delle opere, da trattarsi sulla prima rata di canone leasing mensile da corrispondere alla consegna degli impianti e sulle rate successive sino alla decorrenza della detta penale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento del maggiore danno causato.

Nella fase di gestione, per ogni accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale o per denuncia di terzi confermata da sopralluogo, relativo alla mancata attuazione degli adempimenti verranno applicate le seguenti penali:

- per il primo accertamento di inadempimento: euro 500,00
- per ogni successivo accertamento: euro 1.000,00

che, assieme alle altre spese connesse ed eventualmente sostenute dalla stessa Amministrazione Comunale, potranno essere trattenute dalla rata di canone.

ART. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione a regola d'arte delle opere, alla loro conformità ai progetti, alla legittimità delle sospensioni, alla durata dei lavori, alle quantificazioni dei costi aggiuntivi conseguenti a modifiche, varianti o ad interventi, alla riduzione del valore delle opere per irregolarità, vizi o difetti, dovrà essere devoluta alla decisione del Tribunale di Trani.

L'avvio della procedura di cui sopra dovrà avvenire, ad iniziativa della parte che ne ha interesse, entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo, fermo restando l'obbligo Soggetto realizzatore di consegnare l'opera. E' escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ALLEGATO I

STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SITI COMUNALI

Redatto da CDS Consulting (affidamento incarico con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente n.309 del 16/09/2008)

ALLEGATO II

Quadro economico di progetto		
		euro
A -	IMPORTO DEI LAVORI	
1 -	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 788.830,00
2 -	oneri per la sicurezza (3%)	€ 23.664,90
	sommano i lavori (A)	€ 812.494,90
B -	SOMME A DISPOSIZIONE	
1 -	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 8.124,95
2 -	rilevi accertamenti ed indagini	€ 8.124,95
3 -	allacciamenti ai pubblici servizi	
4 -	imprevisti	€ 8.124,95
5 -	acquisizione aree ed immobili	€ -
6a	spese tecniche per progettazione esecutiva, coord. Sicurezza prog., verifiche e accertamenti tecnici	€ 52.000,00
6b	spese tecniche per direzione lavori, coord. Sicurezza esec., ecc.)	€ 55.000,00
7-	spese di gara	€ 11.000,00
8-	spese per pubblicità	€ 3.000,00
9-	spese per certificazioni e collaudi	€ 8.124,95
10-	accantonamento di cui all'art.12 del Regolamento generale ll.pp.(3%)	€ 24.374,85
11-	Incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/2006	€ 5.600,00
12-	I.V.A. su (A1, A2, B1,B4) al 10%	€ 82.874,48
13-	I.V.A. su (B2, B3, B5, B6, B7,B8,B9) al 20%	€ 17.049,98
	sommano le somme a disposizione (B)	€ 283.399,10
A+B	SOMMANO A+B	€ 1.095.894,00
C	SPESE DI GESTIONE (iva incl.)	
1	Opere di manutenzione ordinaria per 20 anni	€ 81.249,49
2	Opere di manutenzione straordinaria al 12° anno	€ 32.499,80
3	Spese generali (polizze, spese tecniche, ecc)	€ 109.326,16
4	Costo di dismissione impianto	€ 19.100,00
5	IVA sulle spese di gestione	€ 48.435,09
	sommano (C)	€ 290.610,54
	TOTALE A+B+C	€ 1.386.504,54